

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA

Approvato con atto CC n. 31 / 00

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento dalle norme speciali ad essa attinenti, secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme dello Stato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Udine, emanate nell'ambito delle rispettive competenze e vigenti in materia.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il servizio di polizia urbana persegue la tutela della convivenza sociale e della sicurezza pubblica, la disciplina dei pubblici servizi all'interno dei centri abitati, l'uso e la conservazione del demanio comunale e, a tal fine, il presente regolamento contempla disposizioni in ordine all'uso e mantenimento del suolo pubblico, alla sicurezza, al decoro ed alla quiete pubblica, al commercio e all'artigianato.
2. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 3

Organi preposti al servizio di polizia urbana

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1986 n. 65, dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, dell'articolo 36, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142, al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ovvero l'Assessore da lui delegato.
2. Il servizio di polizia urbana è svolto dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui al precedente comma, nell'esercizio delle loro funzioni e con il rispetto delle vigenti norme in materia, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 4

Provvedimenti ed ordinanze del Sindaco in materia di polizia urbana

1. Oltre ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale che egli può adottare ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in via ordinaria il Sindaco può emettere ordinanze inerenti i servizi di polizia urbana.
2. I provvedimenti contingibili ed urgenti e le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzati, il preciso oggetto per il quale sono emessi, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni in caso di inosservanza.

Articolo 5

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc, previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta rilasciati in base al presente regolamento saranno in ogni caso emessi in forma scritta e accordati:

a) personalmente al titolare;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva dell'Amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, modificando, sospendendo o revocando, a suo giudizio, i benefici concessi;

e) con facoltà di sospensione o revoca in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le domande di autorizzazione o di concessione di cui ai corrispondenti articoli del presente regolamento dovranno essere redatte in carta legale.

3. Per ciò che attiene il provvedimento amministrativo e l'esercizio del diritto di accesso si applica in ogni caso la legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre per ciò che inerisce alle competenze ed alle responsabilità degli organi e degli uffici comunali trovano applicazione il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e sue successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto comunale e gli appositi regolamenti emanati dal Comune in materia.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Articolo 6

Divieto di occupare il suolo pubblico

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo idoneo dell'Autorità comunale.

Articolo 7

Domande per l'occupazione del suolo

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Comune, indicando nella medesima l'ubicazione e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Articolo 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci, traslochi, manutenzione del verde e sosta dei relativi veicoli

1. L'occupazione del suolo pubblico determinata dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché l'occupazione del suolo pubblico determinata dalle operazioni di trasloco e di manutenzione del verde, necessitano comunque della relativa autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

2. Non necessita di autorizzazione l'occupazione del suolo pubblico determinata dalla sosta dei veicoli, quando il carico e lo scarico delle merci avvenga sulle aree destinate a tale scopo e nelle ore stabilite, secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

3. Il carico e lo scarico di qualsiasi merce od oggetto e le operazioni di trasloco devono sempre eseguirsi nei cortili delle case e nei sottoportici o magazzini, e solo quando ciò non riesca possibile possono eseguirsi sul suolo pubblico; ma, in tale caso, l'occupazione non deve protrarsi oltre il tempo strettamente necessario.

Articolo 9
Concessione di occupazioni permanenti

1. Le occupazioni “permanententi” sono rilasciate dagli uffici competenti.

Articolo 10
Occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio ambulante

1. Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite a norma di legge.

Articolo 11
Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, macchine operatrici e utensili, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione.

Articolo 12
Occupazione di suolo pubblico. Diniego

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e la sicurezza della viabilità.

Articolo 13
Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione del suolo

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l’accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell’area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l’obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Articolo 14
Installazione di tende solari

1. L’esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

2. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

3. Il Comune ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.
4. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Articolo 15

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizi, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.
2. Il Comune può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.
3. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.
4. L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

Articolo 16

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici di viabilità o di incolumità delle persone.
2. Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Articolo 17

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il rilascio di licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, sul medesimo suolo non potranno erigersi o collocarsi palchi, tribune, baracche, chioschi, per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, se non dietro specifico permesso del Comune.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico, ai fini statici ed antincendio, da parte dei competenti organi.
3. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari.
4. Ai concessionari è comunque vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b) tenere aperte le baracche, ect., oltre gli orari eventualmente stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Articolo 18

Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

2. E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino .
4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con le modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dai regolamenti di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi statali e regionali.

Articolo 19

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. Agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili nonché ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o antistanti le stesse è fatto divieto di gettare, lasciar cadere, abbandonare residui o rifiuti di qualsiasi genere che possano danneggiare il suolo o sporcare.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti e può esser loro imposto di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti.
3. E' proibito ai titolari di esercizi pubblici o commerciali, di botteghe o di magazzini esistenti al piano terra spargere od accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie ed i rifiuti derivanti o comunque provenienti dalle loro rispettive attività ed insediamenti.

Articolo 20

Estirpamento dell'erba e cura delle piante

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può porre a carico dei proprietari o degli utilizzatori di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri di cinta.

Articolo 21

Terreni incolti

1. I proprietari di terreni non occupati da fabbricati , qualunque ne sia l'uso corrente e la destinazione futura, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinamenti. A tal fine devono provvederli di opere idonee a far defluire le acque stagnanti in superficie e mantenerle in buono stato di funzionamento.

Articolo 22

Atti contrari alla decenza

1. In qualsiasi luogo pubblico od aperto o esposto al pubblico è vietata compiere atti di pulizia personale od altri atti che possano offendere la pubblica decenza.

Articolo 23

Manutenzione degli edifici

1. Nell'ambito dei rispettivi obblighi loro imposti dal codice civile e dalle normative vigenti e fatte salve tutte le regole dettate dai regolamenti edilizi, i proprietari e gli utilizzatori, a qualsiasi titolo, degli edifici devono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le vetrate le insegne, le targhe, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Articolo 24

Deturpamento di edifici pubblici e privati

- 1 Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni od altro gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e le piante e qualsiasi altro manufatto.

2. Chi venisse colto in flagranza di reato dovrà rifondere completamente l'entità del danno causato pagando in proprio oppure, se privo di mezzi economici, dovrà riparare il danno causato applicandosi in proprio.

Articolo 25

Distribuzione di manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, sulle aree pubbliche è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario, salvo specifica autorizzazione.

2. La distribuzione del materiale suddetto dovrà essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Articolo 26

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi od altri supporti prospicienti la pubblica via.

2. Gli interessati dovranno presentare al Sindaco le domande corredate dalla documentazione che verrà richiesta.

Articolo 27

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione, è proibito esercitare lavori artigianali in luoghi pubblici o di pubblico transito.

2. Il lavaggio e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Articolo 28

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o di eventuali luoghi indicati dall'Autorità Comunale.

2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre ai terrazzi e balconi se ciò può essere causa di caduta di acqua, polvere o altro sulla pubblica via..

Articolo 29

Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere tappeti, indumenti, stuoie stracci, materassi e simili sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via .

2. Nei cortili ed anditi interni la sbattitura e spolveratura è consentita dalle ore 08.00 alle ore 10.00 purché ciò non arrechi inconvenienti igienici agli abitanti dei piani sottostanti o ad altre persone.

Articolo 30

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Articolo 31

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento.
2. E' vietato introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
3. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi dispersione delle acque sul suolo pubblico o l'intasamento degli scarichi pubblici.

Articolo 32

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità e nei luoghi stabiliti dall'autorità comunale con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento.
2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti dovranno avvenire presso specifici punti di raccolta secondo quanto stabilito dall'autorità comunale o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti, senza giustificato motivo.
5. E' data possibilità di poter prelevare materiali, oggetti, attrezzi e quant'altro, depositati presso il centro di raccolta, che possano essere ancora riusati o riciclati a condizione che, chi intenda prelevarli, abbia richiesto debita autorizzazione.

Articolo 33

Trasporto di letame, materiale di spurgo e cose maleodoranti

1. Per le operazioni di spurgo e trasporto di materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, stalle e simili si rimanda al Regolamento di Polizia Rurale. Le operazioni, comunque, dovranno essere effettuate in modo da evitare disagi alle persone dovuti alle esalazioni.
2. Durante il trasporto, particolare attenzione dovrà essere posta ai fini di evitare la perdita o la dispersione del materiale trasportato.

Articolo 34

Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale e di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come sabbia, calcina, carbone, terra, limature, segatura, detriti, fango, acque luride o altro deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso e con i dovuti accorgimenti in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Articolo 35

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari, gli inquilini o gli utilizzatori a qualunque titolo delle case, gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamento della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà, di volta in volta, l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

Articolo 36
Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Senza titolo del Comune, è vietato eseguire lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci e materiali di sterro.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma 1 dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e solamente nei luoghi all'uopo destinati.

3. I trasgressori, oltre a soggiacere alla pena pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previo diffida, la rimozione potrà essere eseguita dal Comune a spese del trasgressore.

Articolo 37
Accensione di fuochi

L'accensione di fuochi per l'incenerimento di sterpi e materiale vegetale è disciplinata dal Regolamento di Polizia Rurale.

Articolo 38
Altri atti vietati

1. In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- h) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- i) sdraiarsi o salire sulle panchine;

2: Resta altresì vietato:

- a) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;

TITOLO IV
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Articolo 39
Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Articolo 40
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Articolo 41
Custodia e detenzione di cani o di altri animali

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini oltre la normale tollerabilità, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
4. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lascia vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

Articolo 42
Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio.
2. Tutti i cani di grossa taglia, nonché i cani di indole mordace, dovranno esser muniti anche di idonea museruola.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono esser tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno esser tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
4. Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
 - b) i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - c) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Articolo 43
Pulizia delle deiezioni canine

1. In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico gli accompagnatori dei cani, qualora gli animali lordino con le loro deiezioni spazi pubblici, devono provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni stesse, utilizzando idonea attrezzatura.
2. Quanto raccolto dovrà essere racchiuso in un sacchetto a perdere e depositato nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. Dall'osservanza delle disposizioni di cui ai due commi precedenti sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Articolo 44
Disposizioni riguardanti il bestiame da cortile e da stalla

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, mungere, lavare bestiame sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento del bestiame in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per zone destinate a fiere per il bestiame stesso.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili, gli animali anzidetti, con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, sentito il previo parere dell'Azienda per i servizi Sanitari, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni ed ai borghi prevalentemente rurali.

Articolo 45
Molestia agli animali

1. E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Articolo 46
Attività rumorose ed uso di macchinari rumorosi

I limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed in ambiente esterno sono disciplinati dalla normativa nazionale ed in particolare dai DPCM 01.03.91 DPCM 05.12.97, DPCM 14.11.97 e successive modificazioni.

Articolo 47
Attività rumorose vietate

Sono vietate:

- le grida dei venditori di merci in genere;
- la pubblicità sonora salvo quella elettorale;
- l'uso di amplificatori sonori;

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Articolo 48
Rilevamento e repressione delle attività rumorose

La natura e il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, stabiliti eventualmente con misurazioni dell'A.S.S., i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

Articolo 49
Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore del suolo, lustrascarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune.

Articolo 50
Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono esser muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Articolo 51
Circolazione e trasporto di animali pericolosi

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Articolo 52
Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

1. E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

Articolo 53

Rovino di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esse tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
3. Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

Articolo 54

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Articolo 55

Protezioni in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Articolo 56

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 57

Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Articolo 58

Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno esser opportunamente segnalati o riparati.

Articolo 59 Esposizioni

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, l'autorità comunale potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito.

Articolo 60 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Articolo 61 Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse dagli Uffici Tecnici Comunali nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Articolo 62 Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Articolo 63 Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Articolo 64 Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Articolo 65 Contatori del gas e bombole

1. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.
2. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o seminterrati.
3. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Articolo 66

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosivi

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - b) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
 - c) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone salvo il tempo strettamente necessario al rifornimento di cisterne o serbatoi;
 - d) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
 - e) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi.

Articolo 67

Uso delle risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Articolo 68

Limitazioni al sorvolo del centro abitato

1. Fatto salvo quanto previsto in materia dall'Aeronautica Militare, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nonché dalle convenzioni internazionali in tema di trasporto aereo, è vietato il sorvolo dei centri abitati del Comune (capoluogo e frazioni) ad una quota inferiore a mille piedi ad ogni tipo di aeromobile ed a qualunque quota agli ultra leggeri.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 69

Obbligo di vendita

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Articolo 70
Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Articolo 71
Esposizione dei prezzi

1. Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Articolo 72
Contegno degli esercenti il commercio

1. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giuochi o scommesse.
2. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti.
3. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.
4. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

TITOLO VI

**NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Articolo 73
Accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dagli altri organi preposti.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e sue successive modificazioni ed integrazioni, mantenuti in vigore dall'articolo 64, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 74
Importo delle sanzioni

1. E' ammesso il pagamento direttamente nelle mani dell'agente accertatore, all'atto della contestazione, di una somma fissa di £. 150.000 per l'infrazione agli articoli n.8, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, e di £. 300.000 per l'infrazione agli articoli n. 6, 7, 9, 11, 13, 17, 31, 36, 45, 47, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 66 e 69.

Articolo 75
Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Articolo 76
Inottemperanza da parte dei titolari di concessioni ed autorizzazioni comunali

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione o la revoca della stessa nei seguenti casi:

a) per recidiva nella inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione o concessione rilasciata sarà revocata.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77
Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Articolo 78
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.

RegolamentoPoliziaUrbana